

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 48.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, « Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1978, n. 118 ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Fra i sanitari, di cui all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, sono compresi anche i medici provinciali presidenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1978

Tomelleri